

# **BARILLA G. E R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, n. 231**

---

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 settembre 2019*

## INDICE

| Paragrafo                                                                                                                                                                                               | Pagina |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Definizioni .....                                                                                                                                                                                       | 1      |
| Premessa Metodologica .....                                                                                                                                                                             | 5      |
| Sezione 1 – Parte Generale .....                                                                                                                                                                        | 7      |
| 1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N. 231, In Materia Di Responsabilita' Amministrativa Delle Persone Giuridiche, Delle Societa' E Delle Associazioni Anche Prive Di Personalita' Giuridica ..... | 8      |
| 2. Le Sanzioni Previste Nel Decreto A Carico Dell'ente .....                                                                                                                                            | 19     |
| 3. Le Condotte Esimenti La Responsabilita' Amministrativa .....                                                                                                                                         | 25     |
| 4. Il Presente Modello .....                                                                                                                                                                            | 29     |
| 5. L'organismo Di Vigilanza.....                                                                                                                                                                        | 34     |
| 6. Sistema Sanzionatorio Per Mancata Osservanza Del Presente Modello E Delle Norme-Disposizione Richiamate.....                                                                                         | 45     |
| 7. Registro Delle Violazioni E Delle Sanzioni.....                                                                                                                                                      | 50     |

## DEFINIZIONI

**“Aree a Rischio Reato”**: le attività aziendali nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei reati e degli illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

**“Addendum”**: il documento integrativo del contratto di servizi infragruppo tra Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. e Barilla Iniziative S.p.A. in essere.

**“Appendice”**: il documento che contiene, suddivise per ciascuna categoria di reato ritenuta applicabile e rilevante dalla Società, l’elenco delle Procedure adottate ed attuate da quest’ultima per prevenire la commissione dei reati presupposto *ex* D. Lgs. 231/2001.

**“Barilla”** o la **“Società”**: Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni.

**“Barilla Iniziative”**: Barilla Iniziative S.p.A.

**“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dell’Industria Alimentare.

**“CCNL 2”**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Industriali.

**“Codice Etico”**: il codice interno di comportamento predisposto approvato dal Consiglio di Amministrazione, contenente l’insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/2001.

**“Collaboratori”**: coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

**“Contratto di Servizi 1”**: il contratto di servizi infragruppo tra Barilla Iniziative e Barilla G. e R. (e relativi documenti allegati, appendici e/o successive integrazioni) in essere, contenente la regolamentazione dei servizi che la prima impresa svolge a favore della seconda.

**“Contratto di Servizi 2”**: il contratto di servizi infragruppo tra Barilla G. e R. e Barilla Iniziative (e relativi documenti allegati, appendici e/o successive integrazioni) in essere, contenente la regolamentazione dei servizi che la prima impresa svolge a favore della seconda.

**“Decreto”** o **“D. Lgs. n. 231/01”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

**“Destinatari”**: i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti (ivi inclusi i Dipendenti e i Terzi).

**“Dipendenti”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

**“Documento”**: il presente documento di sintesi, composto dalla Parte Generale e dalle singole Parti Speciali.

**“Ente”**: le persone giuridiche soggette alla responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

**“Fornitori”**: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partners.

**“Gruppo Barilla”**: il Gruppo formato da Barilla Iniziative, da Barilla G. e R. e dalle altre Società Barilla, come di seguito definite.

**“Informativa”**: la dichiarazione che Barilla Iniziative fa sottoscrivere ai propri amministratori o dipendenti circa l’obbligo di osservanza delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/01 nello svolgimento di attività e/o servizi resi a favore di Barilla, in esecuzione del Contratto di Servizi 1.

**“Linee Guida di Confindustria”**: le Linee Guida adottate da Confindustria in data 7 marzo 2002 (e successivi aggiornamenti, ivi inclusi quelli del 2008 e 2014) per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001, unitamente alla Nota illustrativa emanata a gennaio 2018, relativa alla disciplina in materia di segnalazioni (cd. whistleblowing).

**“Modello”**: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, redatto, adottato ed implementato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e relative Parti Speciali), incluso il Codice Etico e qualsivoglia procedura, protocollo, policy e/o regolamento, linea guida interna, ordine di servizio, ecc. ivi richiamati.

**“Modello Barilla Iniziative”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo di Barilla Iniziative S.p.A., redatto, adottato ed implementato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e relative Parti Speciali), incluso il Codice Etico e qualsivoglia procedura, protocollo, *policy* e/o regolamento, linea guida interna, ordine di servizio, nonché sistema di deleghe e poteri, ecc. ivi richiamati.

**“Organismo di Vigilanza o OdV”:** l'organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società nonché al relativo aggiornamento.

**“Parte Generale”:** la parte introduttiva del Documento avente natura informativa e contenente la regolamentazione dei principali dettami del Decreto, i principi a cui Barilla si è ispirata nella costruzione del Modello, nonché il Sistema Sanzionatorio.

**“Parti Speciali”:** le singole parti del Documento contenenti la descrizione dei reati ritenuti pertinenti da Barilla alla propria realtà aziendale, nonché l'indicazione delle Aree a Rischio Reato e delle misure correttive adottate ai fini di prevenire la commissione degli stessi.

**“Partners”:** le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio Reato.

**“Pubblica Amministrazione o PA”:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

**“Procedure”:** l'insieme di procedure, Linee Guida di Confindustria, protocolli aziendali, Codice Etico, Sistema Sanzionatorio e sistema delle deleghe adottati dalla Società.

**“Reati”:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

**“Segnalazione”:** comunicazione circostanziata trasmessa all'OdV, anche in maniera anonima, attraverso i canali all'uopo predisposti da Barilla, relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o a violazioni del Modello, effettuata in buona fede e secondo un leale spirito di partecipazione al controllo ed alla prevenzione di fatti che possano arrecare nocumento agli interessi e diritti di Barilla o del Gruppo Barilla.

**“Sistema Sanzionatorio”:** il sistema disciplinare e il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello.

**“Società Barilla”:** le società italiane ed estere facenti parte del Gruppo Barilla, fra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Barilla e Barilla Iniziative.

**“Soggetti Apicali”:** le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo).

**“Soggetti Sottoposti”**: persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali.

**“Statuto dei Lavoratori”**: la Legge 20 maggio 1970 n. 300.

**“Terzi”**: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Fornitori, Collaboratori, consulenti, agenti, *Partners*, controparti contrattuali e terzi in genere.

**“Violazione”**: la messa in atto o l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; la messa in atto o l’omissione di azioni o comportamenti, prescritti nel Modello e nelle relative Procedure, ovvero richiesti dalla legge, che esponano la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

## **PREMESSA METODOLOGICA**

In data 4 marzo 2005 il Consiglio di Amministrazione di Barilla ha deliberato l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Successivamente, anche per effetto dell'introduzione di ulteriori fattispecie di reato nell'ambito del D. Lgs. n. 231/01, il Consiglio di Amministrazione di Barilla ha provveduto ad aggiornare ed integrare il sopra menzionato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo mediante l'inserimento di nuove parti speciali. In particolare, in data 26 ottobre 2007 è stata adottata la parte speciale relativa ai "reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"; in data 15 dicembre 2009 sono state adottate le parti speciali relative rispettivamente a "reati contro l'industria ed il commercio" e "delitti in materia di violazione del diritto d'autore". In data 15 dicembre 2011 è stata adottata la parte speciale relativa ai "Reati Ambientali". In data 26 ottobre 2012, nell'ambito delle Aree a rischio Reato, sono stati modificati i riferimenti alle Unità Organizzative e alle attività sensibili per adeguare il Modello ai cambiamenti organizzativi intercorsi ed è stato scorporato l'elenco dei protocolli a presidio dei reati considerati potenzialmente applicabili alla società Barilla, creandone un'apposita Appendice come parte integrante del Modello stesso. In data 21 giugno 2013 è stata adottata la parte speciale relativa "all'impiego di lavoratori irregolari" ed è stata integrata la parte speciale relativa ai reati societari con il precetto di corruzione tra privati. Infine, a fronte di significativi cambiamenti nell'organizzazione della Società, nonché di nuovi contributi della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di requisiti a cui il Modello deve rispondere al fine di esonerare le imprese dalla responsabilità, il Consiglio di Amministrazione di Barilla ha approvato la presente versione del Modello.

Anche nel 2017 il legislatore è intervenuto modificando il contenuto del D. Lgs. 231/01. Da un lato, è stato ulteriormente esteso il perimetro della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con l'inserimento di ulteriori fattispecie di reato presupposto e, dall'altro, è stato introdotto il cd. whistleblowing, ovvero la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01 o di violazioni del Modello, a tutela dell'integrità dell'Ente.

Il 29 settembre 2018, poi, è entrato in vigore il D. Lgs. 107/2018 che ha apportato modifiche agli articoli del TUF<sup>1</sup> richiamati dall'art. 25-sexies ("Abusi di mercato"). La novella ha adeguato il nostro ordinamento alle previsioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Il 16 gennaio 2019 il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'inserimento nell'art. 25 del Decreto ("Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") del reato di traffico di influenze illecite, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3<sup>2</sup>. La medesima Legge ha provveduto inoltre a modificare alcuni profili sanzionatori di cui al Decreto, nel prosieguo più diffusamente dettagliati.

Alla luce di questo, il Consiglio di Amministrazione di Barilla ha ritenuto opportuno modificare ed integrare la struttura del proprio Modello sotto il profilo dei contenuti con conseguente adeguamento alle nuove fattispecie di reato introdotte ed ai requisiti normativi in materia di Segnalazioni.

La presente versione del Modello, pertanto, sostituisce integralmente quella precedentemente adottata da Barilla.

---

<sup>1</sup> D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*".

<sup>2</sup> Articolo introdotto con Legge del 9 gennaio 2019, n. 3 ("*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*").

## **SEZIONE 1 – PARTE GENERALE**

# **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA**

## **1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modifiche) che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Questo tipo di responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati per i quali tale regime di addebito è espressamente previsto dal Decreto.

L'articolo 4 del Decreto precisa inoltre che, in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, può sussistere la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

### **1.1.1 Le persone soggette al D. Lgs n. 231/01**

Le persone soggette al Decreto possono essere:

- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: d'ora, innanzi, per brevità, i **“Soggetti Apicali”**);

- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (d'ora innanzi, per brevità, i “**Soggetti Sottoposti**”). Rientrano tra i Soggetti Sottoposti (i) i dipendenti, ossia i soggetti che hanno con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato; nonché (ii) tutti “*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*”<sup>3</sup>.

#### 1.1.2 I reati previsti dal D. Lgs n. 231/01

- (i) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ex articoli 24 e 25 del Decreto ed in particolare:
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
  - indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
  - truffa (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
  - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
  - frode informatica (art. 640-*ter*, co. 2, c.p.);
  - concussione (art. 317 c.p.);
  - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
  - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319 *bis* c.p. - art. 321 c.p.);
  - corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* - art. 321 c.p.);
  - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)<sup>4</sup>;
  - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 – art. 321 c.p.);
  - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri

<sup>3</sup> Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanolta-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.; Bassi – Epidendio, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, pag. 158 e ss.; Zanardi – Baggio – Rebecca, *Responsabilità amministrativa delle imprese*, Il Sole 24 Ore, 2008. In giurisprudenza, di particolare interesse l'ordinanza del GIP Salvini, emessa in data 27 aprile 2004, nella quale uno dei soggetti autori dei reati da cui è derivata la responsabilità amministrativa dell'ente, ovvero un consulente della società impiegata – quindi estraneo all'organigramma aziendale – è stato considerato soggetto sottoposto.

<sup>4</sup> Articolo introdotto con Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e in vigore dal 28 novembre 2012

degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)<sup>5</sup>.

(ii) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica, così come previsti dall'articolo 24-bis del Decreto, ed in particolare:

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.) [*falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria di cui, rispettivamente, agli artt. 476 c.p., 477 c.p., 478 c.p., 479 c.p., 480 c.p., 481 c.p., 482 c.p., 483 c.p., 484 c.p., 485 c.p., 486 c.p., 487 c.p., 488 c.p., 489 c.p., 490 c.p., 492 c.p., 493 c.p.*];
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinquies* c.p.).

---

<sup>5</sup> Articolo introdotto con Legge del 9 gennaio 2019, n. 3.

(iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 24-*ter*, ed in particolare:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, 6° comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, c.p.p.).

(iv) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 406, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-bis, come modificato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

(v) Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*bis*.1., ed in particolare:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

(vi) Reati in materia societaria introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*ter* ed in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)<sup>6</sup>;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- [*falso in prospetto* (art. 2623 c.c.)<sup>7</sup>];

<sup>6</sup> Articolo inserito nel Codice Civile dall'art. 10, 1° co., L. 27.5.2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

<sup>7</sup> Il reato di "Falso in prospetto" era originariamente previsto dall'art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005 ("*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*"), che lo ha riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 173-*bis*, TUF. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del TUF ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, dato che l'art. 25-*ter*, comma 1, lett. d) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata e una distinzione tra contravvenzione e delitto

- [*falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione* (art. 27, D. Lgs. n. 39/2010, già art. 2624 c.c.)<sup>8</sup>];
- impedito controllo (art. 2625 c.c., come modificato dall'art. 37, comma 35, D.Lgs. n. 39/2010);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione (art. 2635 c.c. e 2635-bis c.c.)<sup>9</sup>;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

(vii) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-quater, ed in particolare:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- reato di assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);

oggi inesistente. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/01 con riferimento a tale fattispecie delittuosa.

<sup>8</sup> Il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" era originariamente previsto dall'art. 2624 c.c. abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. Lgs. 39/2010, ora riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 27 del D. Lgs. 39/2010. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del D. Lgs. 39/2010 ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, dato che l'art. 25-ter, comma 1, lett. g) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/01 con riferimento a tale fattispecie delittuosa. Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con sentenza in data 23 giugno 2011 (di cui ancora non sono pubblicate le motivazioni) ha privilegiato un'impostazione formale, negando la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di disposizioni normative successivamente emanate la cui fattispecie richiama la condotta di reati in origine previsti, se tali nuovi reati non risultano inclusi nell'elenco dei reati previsti (nel caso in esame) dall'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001.

<sup>9</sup> Articolo introdotto con Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e in vigore dal 28 novembre 2012, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017

- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289- *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

(viii) Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-quater.1, ed in particolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

(ix) Delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*quinqüies*, ed in particolare:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

(x) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, successivamente modificati dal D. Lgs. 107/2018<sup>10</sup>, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*sexies*, ed in particolare:

<sup>10</sup> D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 ("Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE").

- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. “*insider trading*”);
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. “*tipping*”);
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. “*tuyautage*”);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

(xi) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro introdotti dall’articolo 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come previsti dall’articolo 25-septies del Decreto, ed in particolare:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

(xii) Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<sup>11</sup>, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’articolo 25-octies ed, in particolare:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio – art. 648-*ter*.1 c.p.<sup>12</sup>

(xiii) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotti dall’articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’articolo 25-novies, ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:

- art. 171, 1° comma, lett. a-*bis*), e 3° comma, Legge n. 633/1941;
- art. 171-*bis*, 1° e 2° comma, L. n. 633/1941;

<sup>11</sup> Rubrica così modificata dall’art. 3, c. 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186. *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio.* La legge in questione agli Artt. 1 e 2 ha modificato alcuni articoli del D.L. 28 Giugno 1990, n.167 (Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), convertito con modificazioni nella L. 4 Agosto 1990 n.227, e all’Art. 3 ha modificato il Codice Penale inasprendo le multe di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* ed inserendo l’art. 648-*ter*.1.

<sup>12</sup> Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 3., L. 15 dicembre 2014, n. 186.

- art. 171-*ter*, 1° comma, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), h), L. n. 633/1941;
- art. 171-*ter*, 2° comma, lett. a), a-bis), b), c), L. n. 633/1941;
- art. 171-*septies*, L. n. 633/1941;
- art. 171-*octies*, L. n. 633/1941.

(xiv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*decies*<sup>13</sup>.

(xv) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*", che vengono di seguito elencati<sup>14</sup>:

- associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

<sup>13</sup> Il presente articolo è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009 n. 116, senza tenere conto dell'inserimento di una disposizione con identica numerazione prevista dall'art. 15, comma 7, lettera c) della Legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha introdotto i reati indicati al punto xiii).

<sup>14</sup> In particolare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 2006, n. 146, ricorre il carattere di transnazionalità quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero il reato sia commesso in un determinato Stato ma una parte significativa relativa alla sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato, (iii) ovvero il reato sia commesso in uno Stato e nel reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si noti che l'articolo 5 della Decisione Quadro del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008 ha esteso agli enti la responsabilità amministrativa per i reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, come definiti dall'articolo 2 della stessa Decisione Quadro, a prescindere dalla sussistenza del requisito della transnazionalità. Gli Stati membri devono adeguarsi a queste indicazioni entro l'11 maggio 2010.

(xvi) Reati ambientali, introdotti dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*undecies*, ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:

- art. 727-*bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- art. 733-*bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);
- Reati introdotti nel Codice Penale dalla L. 68/15, *sub* articoli:
  - 452-*bis* (Inquinamento ambientale);
  - 452-*quater* (Disastro ambientale);
  - 452-*quinqies* (Delitti colposi contro l'ambiente);
  - 452-*sexies* (Traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività);
  - 452-*octies* (Circostanze aggravanti)
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Codice dell'Ambiente"), articolo 137 (Sanzioni Penali) ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 2, comma 3, comma 5 (primo e secondo periodo), comma 11, comma 13;
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 1 lettera a) e lettera b), comma 3 (primo e secondo periodo), comma 5, comma 6 (primo periodo);
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 257 (Bonifica dei siti) ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 1 e comma 2;
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) ed, in particolare, dalle condotte comma 4 (secondo periodo);
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 259 (Traffico illecito di rifiuti), ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 1;
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed, in particolare, dalle condotte di cui ai commi 1 e 2;
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 260-*bis* (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) ed, in particolare, dalle condotte di cui ai commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo);
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 279, comma 5;

- art. 1, commi 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 2, commi 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3-*bis*, comma 1 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- reati previsti Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3, comma 6 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);
- reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, artt. 8 e 9 (Inquinamento doloso e inquinamento colposo).
- Occorre inoltre tenere conto anche di quanto disposto dall'articolo 192 del T.U.A "Divieto di abbandono".

(xvii) Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che ha disposto l'introduzione nel D. Lgs. n. 231/01 dell'articolo 25-*duodecies* ed in particolare il reato previsto dalla seguente disposizione di legge: articolo 22, comma 12 *bis* D. Lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico Immigrazione).

(xviii) Reato di razzismo e xenofobia, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha disposto l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'art. 25-*terdecies* ed in particolare il reato previsto dalla seguente disposizione di legge: articolo 3, comma 3-*bis*, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).

(xix) Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, introdotti dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014), che ha disposto l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'art. 25-*quatordecies* ed in particolare il reato previsto dalle seguenti disposizioni di legge: articolo 1, rubricato "Frode in competizioni sportive", ed articolo 4, rubricato "Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa", della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Come si avrà modo di meglio precisare in seguito, non tutti i reati sopra elencati sono stati considerati rilevanti per la realtà Barilla.

## **2. LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO A CARICO DELL'ENTE**

### **2.1 Le sanzioni in generale**

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti: (i) sanzioni pecuniarie, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca e (iv) pubblicazione della sentenza.

#### **2.1.1 Le sanzioni pecuniarie**

La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, e si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

La sanzione pecuniaria è applicata per "quote" e determinata dal giudice, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Tale importo è fissato *"sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"* (articoli 10 e 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, *"Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente"*.

L'articolo 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della stessa.

|                                                          | Presupposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2<br><br>(non può essere superiore ad Euro 103.291,00) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;</li> <li>• Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</li> </ul>                                                                                                                                              |
| da 1/3 a 1/2                                             | (Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ovvero</li> <li>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul> |
| da 1/2 a 2/3                                             | (Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e</li> <li>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>      |

### 2.1.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e, in particolare, per le seguenti tipologie:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- d) reati di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo (art. 25-*bis* del Decreto);

- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1. del Decreto);
- f) delitti in materia societaria (art. 25-*ter*.1.)
- g) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- h) reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- i) delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- j) omicidio colposo e lesioni grave o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- k) ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- l) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- m) delitti di natura transnazionale individuati dall'articolo 10 della legge 146/2006 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- n) reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- o) reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 25-*quatordecies* del Decreto).

Nello specifico, le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate le sanzioni interdittive, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 231/01, ossia:

- a) *“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- b) *“in caso di reiterazione degli illeciti”*<sup>15</sup>.

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17 del D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) *“l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”*;
- b) *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- c) *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto.

Tale previsione soggiace alla sola eccezione prevista per le sanzioni interdittive comminate per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 del Decreto<sup>16</sup>. In tali ipotesi, infatti, la sanzione ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei Soggetti Apicali, e per una durata non

<sup>15</sup> Ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 231/01, *“si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

<sup>16</sup> Artt. 317 c.p. (*“Concussione”*), 319 c.p. (*“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”*), 319-ter c.p. (*“Corruzione in atti giudiziari”*), 319-quater c.p. (*“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*), 321 c.p. (*“Pene per il corruttore”*), 322 c.p. (*“Istigazione alla corruzione”*).

inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei Soggetti Sottoposti<sup>17</sup>. Tuttavia, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dal citato articolo 13, comma 2 del Decreto qualora prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.<sup>18</sup>

La scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Parimenti, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto, qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, su richiesta del pubblico ministero il giudice può decidere con ordinanza l'applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto.

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

### 2.1.3 La confisca

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 231/01, con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca** – anche per equivalenti – **del prezzo** (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) **o del profitto** (utilità economica immediata ricavata) **del reato**, salvo che

---

<sup>17</sup> Comma 5 introdotto, all'art. 25 del Decreto, dalla Legge del 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>18</sup> Comma 5-bis introdotto, all'art. 25 del Decreto, dalla Legge del 9 gennaio 2019, n. 3.

per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

#### 2.1.4 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Infine, si precisa che il giudice può altresì disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all'art. 53 del Decreto; ovvero
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato, come previsto dall'art. 54 del Decreto.

### **3. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

#### **3.1 I modelli di organizzazione e gestione in generale e l'Organismo di Vigilanza**

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

In aggiunta, il citato articolo 6 dispone che il Modello riporti almeno due canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello medesimo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. È altresì previsto che debba essere garantita, con modalità informatiche in relazione ad uno dei canali citati, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati che la società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente - all'articolo 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **3.2 Le linee guida di Confindustria**

Sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida di Confindustria. Il percorso indicato dalle Linee Guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono le seguenti:

- predisposizione di un codice etico che fissa le linee di comportamento generali;
- definizione di un sistema organizzativo volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- individuazione e documentazione dei potenziali rischi ed adozione dei relativi strumenti utili a mitigarli;
- adozione di procedure manuali ed informatiche;
- articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- articolazione di un adeguato sistema di controllo e gestione;
- attuazione di un piano di comunicazione e formazione del personale;
- applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
  - (i) autonomia ed indipendenza;
  - (ii) professionalità;
  - (iii) continuità di azione;
  - (iv) onorabilità.

- c) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio reato”, di fornire

informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

È stata altresì presa in considerazione la Nota Informativa di Confindustria in materia di segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello Organizzativo (cd. whistleblowing).

#### **4. IL PRESENTE MODELLO**

##### **4.1 Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., la sua *mission* ed i servizi ricevuti da altre Società del Gruppo**

Barilla è società che opera nel settore alimentare.

In particolare, essa ha per oggetto: a) la produzione ed il commercio di alimenti con particolare riguardo alle paste alimentari, ai prodotti da forno e ai prodotti dell'industria molitoria, compresi le bevande alcoliche e non, granaglie, semi, varietà vegetali, prodotti agricoli e prodotti dietetici; b) la produzione ed il commercio dei sottoprodotti della lavorazione del grano tenero; c) la produzione ed il commercio di farinaccio di grano duro, tritello di grano duro, farinetta di grano duro, granotto di grano duro, germe di grano duro e cubettato; d) il commercio di articoli di abbigliamento e oggetti promozionali in genere; e) la distribuzione, il magazzinaggio, il trasporto e la consegna di alimenti; f) il conseguimento, l'acquisto, la cessione e l'utilizzazione di brevetti e processi di fabbricazioni riferentisi ai prodotti alimentari; g) le coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi; h) la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, impianti elettrici, meccanici e tecnologici in favore delle società controllate, controllanti o loro rispettive controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile; i) la produzione di energia elettrica e di energia termica finalizzata a soddisfare il consumo interno ed, eventualmente ed in ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dell'energia non utilizzata; l) l'assunzione di partecipazioni in imprese finanziarie, industriali e commerciali aventi oggetto analogo o connesso al proprio od anche non aventi oggetto analogo o connesso quando tale attività sia non prevalente e comunque rientri nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile; m) l'effettuazione di servizi di tesoreria e rapporti di conto corrente con le società del Gruppo Barilla; n) il finanziamento delle società del Gruppo Barilla o di società che abbiano partecipazioni dirette o indirette in Barilla nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo in vigore; o) il compimento di ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attività, non esclusa la compravendita di immobili. La Società può anche assumere rappresentanze di industrie e commerci affini o connessi ai propri. Essa può inoltre, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo in vigore, in via non prevalente e solo in quanto strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare cauzioni, avalli, garanzie reali e fidejussioni anche a favore di terzi.

Il Modello adottato tiene conto della *mission* perseguita e della specifica forma organizzativa di Barilla, della sua struttura gerarchica e della distribuzione dei poteri e degli incarichi all'interno della stessa Società, nonché dell'appartenenza di quest'ultima al Gruppo Barilla.

Con specifico riferimento ai rapporti infragruppo, si evidenzia che, da un lato, Barilla Iniziative svolge a favore di Barilla G. e R. una serie di attività espressamente descritte nel Contratto di Servizi 1.

A tale riguardo, si rileva che la regolamentazione dello svolgimento delle attività di cui sopra è specificamente disciplinata all'interno del menzionato Contratto di Servizi 1 e dall'Informativa, a cui si fa espresso rinvio.

Dall'altro lato, invece, Barilla Iniziative riceve da Barilla G. e R. una serie di servizi la cui regolamentazione è specificamente disciplinata all'interno del Contratto di Servizi 2 e dall'Addendum, a cui si fa espresso rinvio.

#### **4.2 Le finalità del presente Modello**

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di Barilla e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, nonché di tutti i Destinatari. Tutto questo, affinché questi ultimi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato predisposto da Barilla sulla base dell'individuazione delle unità organizzative a possibile rischio, in seno alle quali cioè si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati.

Il presente Modello si propone come finalità di:

- a) descrivere il sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- b) rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Barilla, ed in particolare quelli impegnati nelle Aree a Rischio Reato, di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, rispettivamente nei confronti loro e della Società;

- c) informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello, anche quando rilevata a seguito di Segnalazione da parte dei Destinatari attraverso i canali all'uopo predisposti dalla Società, comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- d) confermare che Barilla non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società, anche qualora la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio.

#### **4.3 Il concetto di rischio accettabile**

Nella predisposizione di un Modello organizzativo e gestionale, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. E', infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. In altre parole, al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

Fermo restando quanto sopra e tenuto conto di quanto stabilito nelle Linee Guida di Confindustria, la valutazione sulla natura di rischio accettabile deve altresì basarsi sull'analisi comparata dei costi e dei relativi benefici.

#### **4.4 La costruzione del Modello e la sua adozione**

Alla luce di quanto esposto al precedente paragrafo 4.1, nella costruzione del presente Modello la Società ha, inoltre, ritenuto opportuno tenere in considerazione sia le Aree a Rischio Reato relative ad attività svolte e gestite da Barilla in proprio o a favore di Barilla Iniziative nell'ambito del Contratto di Servizi 2, sia le attività svolte da Barilla Iniziative nell'ambito del Contratto di Servizi 1, limitatamente alle Aree a Rischio Reato di Barilla.

Ne consegue, pertanto, che le Parti Speciali del presente Documento, contengono l'indicazione delle Aree a Rischio Reato di Barilla gestite da personale Barilla.

In relazione alle attività di cui alle Aree a Rischio Reato di Barilla gestite con il coinvolgimento di personale di Barilla Iniziative, i Soggetti Apicali e Sottoposti, e più in generale i Dipendenti di quest'ultima impresa hanno sottoscritto l'Informativa assumendo, pertanto, l'espresso obbligo di rispettare il presente Modello e le Procedure.

Parimenti, come meglio specificato nelle Parti Speciali del presente Modello, nello svolgimento delle attività a beneficio di Barilla Iniziative in forza del Contratto di Servizi 2, i Soggetti Apicali e Sottoposti, e più in generale i Dipendenti di Barilla si impegnano a rispettare il presente Modello, le Procedure e le specifiche previsioni contenute nell'Addendum al fine di prevenire la commissione dei Reati.

La sottoscrizione dei Contratti di Servizi 1 e 2 e dell'Addendum è stata comunicata, rispettivamente, all'OdV di Barilla, nonché all' Organismo di Vigilanza di Barilla Iniziative; gli stessi organismi di vigilanza dovranno essere tempestivamente informati di ogni eventuale successiva modifica che dovesse essere apportata agli stessi testi negoziali.

Quanto poi alla costruzione del presente Documento, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, la redazione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) individuazione dei reati presupposto teoricamente rilevanti per la Società;
- b) individuazione delle Aree a Rischio Reato e delle potenziali modalità di commissione;
- c) svolgimento di interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale al fine dell'identificazione dei principali fattori di rischio, nonché la rilevazione, l'analisi e la valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali in essere;
- d) identificazione dei punti di miglioramento nel sistema di controllo interno;
- e) progressivo adeguamento del sistema di controllo interno al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati;

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed, in particolare, al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì attribuito il compito di integrare ed

aggiornare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati espressamente previste nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01.

#### **4.5 I documenti connessi al Modello**

Formano e formeranno parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- la struttura organizzativa volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti;
- le Procedure tese a garantire una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli compensativi, un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, ivi incluse quelle relative alla corretta gestione delle risorse finanziarie, nonché a controllare la correttezza dei comportamenti;
- il sistema di deleghe e poteri decisionali coerenti con le responsabilità assegnate al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- il Sistema Sanzionatorio, come meglio descritto nel successivo Paragrafo 6.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

I documenti citati sono in parte allegati al Modello ed in parte pubblicati sulla Intranet aziendale.

## 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/01, le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

a) **Autonomia ed indipendenza.** È necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

b) **Professionalità.** L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio<sup>19</sup>.

c) **Continuità d'azione.** L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine nonché essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

d) **Onorabilità.** I membri dell'OdV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

---

<sup>19</sup> Ci si riferisce, tra l'altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, etc.); *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l'individuazione di frodi; etc. L'Organismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D. Lgs. n. 231/01 è una disciplina penale ed avendo l'attività dell'Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati è dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c., con riferimento agli amministratori e da ritenersi applicabile, ai fini del Modello, anche ai singoli componenti dell'OdV;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità"*) o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (*"Disposizioni contro la mafia"*) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non abbia riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare);
  - per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile (*"Disposizioni penali in materia di società e consorzi"*);
  - per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
  - per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica.

## 5.2 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In data 30 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione di Barilla ha confermato, quali componenti dell'OdV, soggetti identificati in base ai seguenti criteri ritenuti rispondenti alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria:

- a) Un membro esterno esperto in Bilancio e Fisco, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;
- b) Un membro esterno od interno con competenze legali;
- c) Un membro esterno od interno con competenze di auditing e amministrazione.

Più precisamente, la scelta di designare quali componenti dell'OdV i soggetti di cui sopra ha la finalità di garantire la rispondenza di tale organo ai requisiti

di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione sopra indicati.

Infine, la costituzione collegiale dell'OdV garantisce migliore efficacia ed efficienza decisionale rispetto ad un organo monocratico.

L'OdV si riunisce con periodicità, esamina le Segnalazioni, i casi o le problematiche emersi anche con riferimento all'aggiornamento e/o alla modifica del Modello, verbalizza le proprie riunioni a mezzo di Segretario/a in un apposito libro custodito presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo. Esso decide collegialmente, a maggioranza semplice quando non ricorra un orientamento unanime.

Nel caso gli accertamenti svolti dallo stesso OdV evidenzino elementi che rendano quantomeno plausibile la commissione di un reato-presupposto od il relativo tentativo, l'OdV riferisce alla Process Unit Human Resources per l'adozione dei provvedimenti del caso. L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società con cadenza semestrale. Qualora la gravità del fatto ipotizzato lo giustifichi, riporta immediatamente all'Amministratore Delegato.

### **5.3 La durata dell'incarico e le cause di cessazione**

L'OdV resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) rinuncia di uno o più componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- d) sopravvenienza di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 5.4.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui uno o più componenti siano coinvolti in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- c) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- d) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il/i nuovo/i componente/i dell'OdV, mentre quello/i uscente/i resta/restano in carica fino alla sua/loro sostituzione.

#### **5.4 I casi di ineleggibilità e di decadenza**

I componenti dell'OdV sono scelti tra i soggetti, interni ed esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale e/o di sistemi di controllo anche interno e/o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'OdV:

- a) carenza di uno dei requisiti di onorabilità di cui al paragrafo 5.1;
- b) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto, o ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugi o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione contabile;

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il/i componente/i dell'OdV è/sono tenuto/i ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

## **5.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

## **5.6 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, la funzione dell'OdV consiste, in generale, nel:

- a) vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso e accertare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- b) verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- c) individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa e/o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
- d) verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- a) verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di proporre delle modifiche in relazione ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i Destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV, in maniera circostanziata, le eventuali situazioni in grado di esporre Barilla al rischio di reato, al solo scopo di tutela dell'integrità di Barilla medesima. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in

forma scritta e trasmesse all'OdV attraverso i canali all'uopo predisposti;

- b) effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- d) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- e) verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D. Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- f) provvedere all'informativa nei confronti della Direzione Human Resources, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, od all'Amministratore Delegato in caso di necessità, come sopra evidenziato al Paragrafo 5.2.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- a) accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con Terzi;
- b) avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- c) conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza ad esperti nelle materie di volta in volta richieste. A questo scopo, nella delibera

del Consiglio di Amministrazione con cui viene nominato l'OdV vengono attribuiti a tale organo specifici poteri di spesa.

## **5.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6, comma 2, lett. d del D. Lgs. n. 231/01 fa espresso riferimento a specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello.

### **5.7.1 Segnalazioni da parte dei Destinatari**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, attraverso l'invio di Segnalazioni tramite la piattaforma a tale scopo adottata da Barilla, raggiungibile all'indirizzo internet <https://report.whistleb.com/it/barilla>, o tramite l'apposita e-mail alla casella [ethics\\_compliance@barilla.com](mailto:ethics_compliance@barilla.com), oltre alla documentazione specificamente prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, attinente a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- a) l'OdV valuterà le Segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, redigendo un apposito verbale dell'incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o non procedere ad una indagine interna;
- b) l'OdV agirà in osservanza delle vigenti norme in materia di tutela della riservatezza e, nella gestione della Segnalazione, farà in modo di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, direttamente o indirettamente collegata alla Segnalazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- c) le Segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso esclusivamente all'OdV;
- d) l'OdV dovrà altresì notificare il Consiglio di Amministrazione in merito alle Segnalazioni ricevute.

#### 5.7.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

In ogni caso, oltre alle segnalazioni precedentemente menzionate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- b) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali o dal Collegio Sindacale nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/01;
- c) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) i provvedimenti e/o notizie provenienti dalle Autorità competenti a seguito di visite ispettive effettuate nei confronti della Società e da cui sono emerse violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/01.

Inoltre la Società ha istituito la funzione del controllo di conformità, con la figura del "Compliance Officer", che ha, tra gli altri, il ruolo di favorire l'integrazione tra le funzioni aziendali preposte alla verifica del rispetto delle norme esterne ed interne applicabili, così da sfruttare le migliori sinergie tra dette funzioni.

Oltre alla verifica del rispetto delle norme e standard applicabili, il Compliance Officer, ha il compito di identificare e valutare i rischi del mancato rispetto oltre che di gestire gli strumenti diretti a ridurre tali rischi;

dà attuazione ad un adeguato sistema di riporto e promuove l'informazione e la formazione del personale sul tema dell'effettivo rispetto delle norme e standard applicabili.

Ciò include anche temi oggetto del presente MOG. In tale ottica, il Compliance Officer coadiuva l'Organismo di Vigilanza.

## **5.8 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza**

Sono assegnate all'OdV di Barilla due linee di *reporting*:

- a) la prima, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- b) la seconda, su base periodica, con cadenza almeno semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con un organismo privo di compiti operativi e quindi svincolato da attività gestionali quale è il Collegio Sindacale, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Di ogni contatto o riunione dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale o singoli componenti di tali organi dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

L'OdV trasmette, inoltre, al Consiglio di Amministrazione, semestralmente ed annualmente dalla data di nomina, un rapporto scritto sull'attività svolta e sull'attuazione del Modello presso la Società. Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative mirate alla formazione ed alla diffusione del Modello.

A questo proposito, l'OdV coopererà alla predisposizione della necessaria documentazione.

Si precisa che le attività di formazione dovranno essere effettuate con gradi di approfondimento e modalità diversi a seconda dei Destinatari del Modello.

A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti dei Soggetti Sottoposti potrà avvenire sulla base di incontri, seminari di aggiornamento periodici e, per i neo assunti, di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, Barilla, in stretta cooperazione con l'OdV, provvederà a curare la diffusione del Modello e delle Procedure.

Per quanto attiene la comunicazione, è opportuno che ai Terzi siano fornite apposite informative sul Modello e sulle Procedure da parte dalle unità aziendali con cui operano.

## **6. SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONE RICHIAMATE**

### **6.1 Principi generali**

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, lo stesso articolo 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*. Il citato articolo 6, comma 2-bis, lettera d), inoltre, prescrive che siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

L'applicazione delle sanzioni ivi descritte prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello, lede di per sé sola il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale. Ciò avviene anche per garantire il rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione e dell'irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia con riferimento al rapporto di lavoro subordinato.

#### **6.1.1 Rapporti di lavoro subordinato**

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2106 c.c., specifica, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati al personale dipendente.

Il Sistema Sanzionatorio è suddiviso in Sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c.

#### 6.1.2 Rapporti con altri soggetti

Nell'eventualità in cui qualsiasi soggetto con cui la Società venga contrattualmente in contatto (indipendentemente dalla natura formale o meno del rapporto), con espressa esclusione dei soli Dipendenti, violi le norme e le disposizioni previste dal Modello troveranno applicazione le sanzioni di natura contrattuale previste dal presente Sistema Sanzionatorio al paragrafo 7.7, i cui principi generali devono ritenersi ad ogni effetto di legge e contratto parte integrante degli accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

### 6.2 **Criteri per l'irrogazione delle sanzioni**

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01;
- d) livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- f) eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l'irrogazione della sanzione prescindendo dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale.

### **6.3 Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio**

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Modello:

- a) la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- b) la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che espongano la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

In particolare, con specifico riferimento alla tematica della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (Parte Speciale VIII del Modello), la Società ha individuato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie di Violazione, elencate in ordine decrescente di gravità:

- a) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale VIII del Modello da cui derivi la morte di una o più persone;
- b) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale VIII del Modello da cui derivi la lesione “gravissima”, ai sensi dell’art. 583, comma 1, c. p., all’integrità fisica di una o più persone;
- c) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale VIII del Modello da cui derivi la lesione “grave”, ai sensi dell’art. 583, comma 1, c. p., all’integrità fisica di una o più persone;
- d) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale VIII del Modello da cui derivi la lesione dell’integrità fisica di una o più persone;

- e) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale VIII del Modello da cui derivi anche solo pericolo di pregiudizio all'integrità fisica di una o più persone.

In tema di Segnalazioni, la Società ha individuato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie di Violazione:

- a) Segnalazione compiuta precipuamente allo scopo di denigrare l'asserito autore della condotta segnalata;
- b) Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, che rivela infondata;
- c) Violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle Segnalazioni;
- d) Adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti dell'autore della Segnalazione;
- e) Omessa verifica, da parte del destinatario della Segnalazione, di quanto riportato dal segnalante.

#### **6.4 Sanzioni per il personale dipendente**

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione di quanto indicato al precedente paragrafo 6.3, costituiscono illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dell'Industria Alimentare (d'ora innanzi per brevità "CCNL"), per quanto riguarda il personale con qualifica di "operaio", "impiegato, o "quadro", nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Industriali ("CCNL 2"), per il personale con qualifica di "dirigente".

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, ai vari tipi di provvedimenti contemplati nel CCNL e nel CCNL 2, sopra indicati e più in particolare:

##### **6.4.1 Sanzioni previste per i dipendenti non aventi qualifica dirigenziale**

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel sistema disciplinare in uso presso la Società:

- 1) incorre nel provvedimento del RICHIAMO VERBALE il dipendente che commetta, per negligenza, imperizia o imprudenza una Violazione tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.3 che precede o adotti nell'espletamento di attività comportamenti non conformi a quanto portato a conoscenza attraverso ordini di servizio interno o altri analoghi mezzi idonei, a condizione che da ciò derivi un pericolo di commissione di un reato contemplato dal D. Lgs. n. 231/01;
- 2) incorre nei provvedimenti (i) dell'AMMONIZIONE SCRITTA, (ii) della MULTA (non superiore a 3 ore dello stipendio base comprensivo di contingenza) e (iii) della SOSPENSIONE DAL LAVORO e DALLA RETRIBUZIONE (fino ad un massimo di 3 giorni) il dipendente che: (a) ometta di svolgere un'attività a lui assegnata oppure di sua competenza in forza di contenute quanto previsto nel presente Modello (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: non proceda alle informazioni comunicazioni e segnalazioni all'OdV, non svolga le verifiche espressamente prescritte, non segnali le situazioni di pericolo); (b) nell'espletamento della propria attività per più grave negligenza, imprudenza o imperizia rispetto a quella che può dar luogo ad un richiamo verbale, commetta una Violazione indicata al precedente paragrafo 6.3, da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale ed indiretto, di commissione di un reato contemplato dal D. Lgs. n. 231/01; (c) contravvenga ad espressi divieti risultanti dal Modello.

In particolare, (i) l'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; (ii) la multa per le mancanze di maggior rilievo, ovvero nel caso il dipendente abbia commesso recidiva negli ultimi due anni, per comportamenti già sanzionati con ammonizione scritta; (iii) la sospensione nel caso il dipendente abbia commesso con un'unica condotta più infrazioni sanzionabili con la multa, ovvero recidiva negli ultimi due anni, per comportamenti già sanzionati con la multa;

- 3) incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il dipendente che, con grave negligenza, imperizia o imprudenza, commetta una Violazione indicata al

precedente paragrafo 6.3, ovvero eluda in maniera fraudolenta una regola contenuta nel medesimo paragrafo, assumendo comportamenti deliberatamente non conformi alle prescrizioni contenute nel Modello, tali (i) da costituire delitto ai sensi della legge, ovvero (ii) di maggior gravità e rilievo rispetto a quanto previsto nel precedente punto 2) del presente paragrafo;

- 4) incorre, infine, nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il dipendente che: (i) tenga comportamenti per gravissima negligenza, imperizia o imprudenza o dolosamente e volutamente finalizzati a commettere una Violazione di cui al precedente paragrafo 6.3, eludendo in maniera fraudolenta una regola contenuta nel medesimo paragrafo, ovvero assumendo una condotta deliberatamente non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e il suo comportamento sia di tale gravità, da costituire delitto ai sensi della legge e da cagionare, anche solo potenzialmente un nocumento morale o materiale alla Società; (ii) abbia commesso recidiva, negli ultimi due anni, che sia stata sanzionata con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

#### 6.4.2 Sanzioni per il personale dipendente con posizione “dirigenziale”

Le medesime sanzioni previste nel paragrafo 6.4.1. che precede sono applicabili anche al personale dipendente in posizione “dirigenziale”, per quanto e soltanto se compatibili con le previsioni del CCNL 2.

In ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione ricoperta, il personale con la qualifica di “dirigente” può essere sanzionato con un provvedimento più grave rispetto ad un dipendente con altra qualifica, a fronte della medesima Violazione.

Nel valutare la gravità della Violazione compiuta dal personale con la qualifica di “dirigente”, la Società tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del dirigente interessato con riferimento all’area operativa in cui si è verificata la Violazione, nonché dell’eventuale coinvolgimento nella Violazione, anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica inferiore.

#### **6.4.3 Procedura disciplinare sanzionatoria aziendale per tutto il personale dipendente**

La Società adotta una procedura aziendale *standard* per la contestazione degli addebiti disciplinari ai propri dipendenti, ivi inclusi i dirigenti, e per l'irrogazione delle relative sanzioni. Tale procedura rispetta le forme, le modalità e le tempistiche previste dallo Statuto dei Lavoratori (art. 7 della L. 300/70), dal CCNL e dal CCNL 2 applicati, nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il funzionamento e la corretta applicazione delle procedure di contestazione e sanzionamento degli illeciti disciplinari viene costantemente monitorato dalla Direzione del Personale e dall'OdV.

### **6.5 Sanzioni per gli Amministratori**

Nel caso in cui riscontri una Violazione prevista dal precedente paragrafo 6.3, ovvero un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di uno o più degli Amministratori della Società, l'OdV informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Sono fatte in ogni caso salve le norme di legge in merito alla convocazione dell'Assemblea da parte degli aventi diritto.

### **6.6 Sanzioni per i Sindaci**

Nel caso in cui venga commessa una Violazione prevista dal precedente paragrafo 6.3, ovvero si verifichi un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione e lo stesso

Collegio Sindacale, e su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà convocata l'Assemblea dei Soci al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Sono fatte in ogni caso salve le norme di legge in merito alla convocazione dell'Assemblea da parte degli aventi diritto.

## **6.7 Sanzioni per Collaboratori, Fornitori, Partners e Terzi**

Nel caso in cui venga commessa una Violazione prevista dal precedente paragrafo 6.3, ovvero si verifichi un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di Collaboratori, Fornitori, Partners e Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà formalmente i responsabili delle condotte al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal contratto; o (ii) avrà titolo, per espresso disposto contrattuale, di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

## **7. REGISTRO DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI**

La Società istituirà uno specifico registro nel quale l'ODV segnalerà le violazioni e le elusioni fraudolente delle regole contenute nel Modello, con indicazione dei relativi responsabili e delle sanzioni adottate nei loro confronti.

Nei rapporti con i Terzi, l'iscrizione in tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con i soggetti interessati, salvo diversa decisione del Consiglio d'Amministrazione.